## Allegato alla delibera G.C. n. 43 del 21/06/2018

## ACCORDO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE DOTT. ALFREDO ZANARA PRESSO IL COMUNE DI PIEVE D'OLMI

## **PREMESSO**:

-che l'art. 1, comma 557 della legge 30-12-2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

-che, stante la specialità ed il carattere derogatorio della norma di cui sopra, è intervenuto apposito parere del Ministero dell'Interno (prot. n. 15700 del 25 aprile 2005) e del Consiglio di Stato (n. 2141 del 25 maggio 2005 e n. 1213/14 dell'11 dicembre 2013), con i quali si evidenzia la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro concorrenti in capo ad un medesimo pubblico dipendente;

-che il Comune di Pieve d'Olmi ha richiesto, con nota del 19/106/2018 di prot. n. 1235/2018 -1/8 di potersi avvalere, per un massimo di n. 12 ore lavorative settimanali, ai sensi ed in virtù della sopra indicata legge n. 311/2004, dell'attività lavorativa del dott. Alfredo Zanara, dipendente a tempo pieno ed indeterminato – categoria D – posizione economica D5, del Comune di Cappella Cantone;

ciò premesso e considerato;

## TRA

- -il Comune di Cappella Cantone, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore, sig. Pierluigi Tadi;
- -il Comune di Pieve d'Olmi, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore, dott. Attilio Paolo Zabert;

si conviene e stipula quanto segue:

- ART.1 Il Comune di Cappella Cantone autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, dott. Alfredo Zanara, categoria professionale "D", Posizione economica "D5", responsabile dell'Ufficio Finanziario, a svolgere la propria attività presso il Comune di Pieve d'Olmi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per il periodo decorrente dal 01.07.2018 fino al 31.12.2018, salvo proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Cappella Cantone.
- **ART. 2** La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Cappella Cantone a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)
- **ART. 3** La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.
- **ART. 4** Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Pieve d'Olmi e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Cappella Cantone, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Pieve d'Olmi sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività

lavorativa del dipendente, dott. Alfredo Zanara, oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- -nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- -la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Pieve d'Olmi dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- -le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Pieve d'Olmi di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Cappella Cantone.
- ART. 5 Per l'espletamento dell'incarico per un massimo di n. 12 ore settimanali sarà corrisposta alla dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "D", posizione economica \_\_\_, del Comune di appartenenza. Sarà corrisposta altresì l'indennità di posizione organizzativa quantificata in euro 16.000 lorde su base annua (pari all'indennità corrisposta dal Comune di Cappella Cantone, convenzionato per l'ufficio finanziario ex art. 14 CCNL con il Comune di Grumello Cremonese), che sarà erogata sulla base del principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo parziale (pertanto pari ad euro mensili 410,26 e, comunque, rapportate alle ore effettivamente svolte). Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Pieve d'Olmi, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune in base alle ore effettivamente svolte. Al dipendente verrà altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 della costo della benzina verde per km percorso dalla sede di appartenenza al Comune di Pieve d'Olmi nei giorni pattuiti.
- **ART.** 6 Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.
- **ART. 7** Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.
- **ART. 8** Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL.. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE Sig. Pierluigi Tadi

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE D'OLMI Dott. Attilio Paolo Zabert

Visto, per accettazione: IL DIPENDENTE

Dott. Alfredo Zanara